

L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Al fine di prevenire e contrastare l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le imprese dotate di personalità giuridica e gli altri soggetti individuati dal D.M. n. 5/2022 devono ottenere e conservare, per un periodo non inferiore a 5 anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui propri titolari effettivi. Queste informazioni, che già da anni devono essere comunicate ai soggetti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio, devono essere anche comunicate al Registro delle Imprese.

Chi è il titolare effettivo

Secondo la norma¹, il titolare effettivo è la persona fisica con la quale si instaura un rapporto professionale. Il titolare effettivo di soggetti diversi da persone fisiche, per esempio una società, è la **persona fisica a cui è attribuibile, in ultima istanza, la sua proprietà diretta o indiretta ovvero il relativo controllo**.

Criteri per l'individuazione del titolare effettivo nelle società di capitali

Nelle società di capitali costituisce proprietà diretta la titolarità di una **partecipazione superiore al 25%** del suo capitale da parte di una persona fisica.

È proprietà indiretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del suo capitale tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuarlo, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è **attribuibile il suo controllo** in base al controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, ovvero al controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria, ovvero all'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Criteri per l'individuazione del titolare effettivo nelle persone giuridiche private

Nelle persone giuridiche private² sono titolari effettivi i fondatori, i beneficiari individuati o facilmente individuabili, i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Criteri comuni

Qualora l'applicazione dei criteri precedenti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche **titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione** della società o della persona giuridica privata.

Queste modalità risultano **"scalari"**, non alternative, e si applicano nella successione indicata fino all'identificazione del titolare effettivo.

Infine, qualora dovessero permanere dubbi in ordine alla titolarità effettiva, gli amministratori devono richiedere le informazioni ai soci.

Inerzia o rifiuto da parte di questi comportano la loro perdita dell'esercizio del diritto di voto e l'impugnabilità delle deliberazioni comunque assunte con un loro voto determinante.

Aggiornato al 29 maggio 2022

¹ art. 20 co. 1 del D.Lgs. n. 231/2007

² di cui al D.P.R. n. 361/2000